



# **REGOLAMENTO DELL'ALBO E CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

## **TITOLO I ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art. 1-Principi**

Il Comune di Prizzi, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nell'Associazionismo, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale e un interlocutore privilegiato capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed interagire con l'Amministrazione nella definizione e nella realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

### **Art. 2 -Ambiti e attività delle Associazioni**

Ai sensi dello Statuto, il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni che non perseguono finalità di lucro ed esercitano le loro attività nel territorio di Prizzi.

### **Art. 3 -Requisiti d' iscrizione e aggiornamento dell'Albo**

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Prizzi per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito ai sensi dello Statuto Comunale l'Albo delle Associazioni.

L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione e il valore della stessa ai fini della promozione e della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese.

L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni consente ai soggetti così individuati di partecipare alla definizione delle scelte amministrative, alla

realizzazione di compiti di pubblico interesse e di usufruire delle facilitazioni previste appositamente per le Associazioni da specifici Regolamenti comunali.

Possono richiedere la registrazione all'Albo Comunale le Associazioni che:

- abbiano sede nel territorio del Comune di Prizzi;
- svolgano o intendano svolgere nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con continuità;
- non abbiano finalità di lucro;
- non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati;
- siano caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative;
- abbiano lo Statuto e l'Atto costitutivo regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate;
- siano in possesso del codice fiscale o partita IVA;
- possano dimostrare di essere attivi sul territorio comunale da almeno dodici mesi.

Per l'iscrizione all'Albo, il rappresentante legale dovrà produrre domanda al Sindaco entro la data indicata dal bando, redatta in carta semplice e corredata dai documenti richiesti. La Giunta comunale approva con proprio atto deliberativo le domande di ammissione e dispone l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni ritenute idonee.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal Legale Rappresentante. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo dell'Associazione dal quale risulti che l'Associazione non operi per fini di lucro e che persegue finalità sociali e di pubblico interesse;
- Elenco nominativo delle cariche sociali e indirizzo della sede sociale;
- Relazione sull'attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare;
- Copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e/o dell'Albo provinciale oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari;
- Eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'Ente o Associazione.

L'Albo è aggiornato annualmente entro la data pubblicata sul sito del Comune e le associazioni già iscritte dovranno comunicare eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.

#### **Art. 4 -Tipologia**

L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per:

- accedere ad interventi economici a sostegno di attività, manifestazioni o

- iniziative programmate annualmente e a contributi straordinari;
- il riconoscimento del patrocinio dell'ente;
  - l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
  - l'inserimento in appositi spazi del sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione;
  - stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

#### **Art. 5- Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dall'Albo è prevista, previa deliberazione da parte della Giunta comunale su relazione dell'ufficio competente, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del presente regolamento;
- b) in presenza di infrazioni di particolare rilevanza;
- c) grave negligenza nell'utilizzo dei contributi e dei locali concessi da parte del Comune;
- d) cessazione dell'attività;
- e) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dall'associazione.

## **TITOLO II**

### **CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

#### **Art.6-Istituzione**

Il Comune di Prizzi istituisce la Consulta delle associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, educative, culturali, ambientali, sportive, ricreative e turistiche, denominata "Consulta comunale delle Associazioni", fermo restando il pieno rispetto dell'identità, dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Il Comune di Prizzi individua nella Consulta comunale delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace, attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile.

Le Associazioni iscritte all'Albo o in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 possono chiedere di far parte della Consulta comunale inoltrando specifica istanza scritta al Sindaco.

Le Associazioni aderenti daranno indicazione di un proprio rappresentante all'interno dell'Assemblea della Consulta delle Associazioni.

Il Comune di Prizzi si impegna a collaborare con la Consulta per il reperimento di una sede ed a fornire il necessario supporto tecnico organizzativo al fine di consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni indicate agli articoli successivi.

#### **Art.7 -Finalità**

La Consulta comunale delle Associazioni collabora con l'Amministrazione comunale con funzioni propositive e consultive al fine di promuovere e sostenere le iniziative delle associazioni. Essa ha le seguenti finalità:

- garantire la partecipazione delle associazioni all'azione amministrativa;
- agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni che operano in vari settori;
- valorizzare le risorse umane e l'operatività delle strutture associative che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà;
- contribuire alla definizione di programmi e obiettivi di competenza dell'Amministrazione comunale;

- formulare proposte all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di attività e per il miglioramento della fruizione delle risorse presenti nel territorio prizzese;
- valutare progetti di studio e di ricerca nel settore turistico, sportivo, ambientale, culturale, socio-assistenziale, della formazione e dell'integrazione sociale;
- suggerire all'Amministrazione comunale iniziative ed attività mirate alla crescita del paese.

### **Art.8-Composizione della Consulta**

La Consulta è composta dai seguenti membri.

- il Sindaco o un assessore delegato;
- un consigliere comunale di maggioranza;
- un consigliere comunale di minoranza;
- due rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente) di ogni associazione iscritta all'Albo.

### **Art.9- Organi della Consulta.**

La Consulta è composta da tre organi: Presidente, Segretario e l'Assemblea dei membri.

La carica di Presidente della Consulta è ricoperta dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Il Presidente della Consulta convoca le riunioni, ne coordina lo svolgimento e sottopone al giudizio della Consulta gli argomenti da trattare.

La carica di segretario è ricoperta da un membro della Consulta nominato dal Presidente.

Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e ne coordina lo svolgimento

Il Segretario assiste l'Assemblea nello svolgimento delle sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali.

L'Assemblea dei Membri determina le direttive generali e definisce un piano annuale degli orientamenti e delle attività, delle risorse e degli strumenti necessari al loro espletamento.

### **Art.10- Determinazione e Stato Giuridico dei Componenti**

Il Sindaco o l'assessore delegato è membro di diritto dell'Assemblea. Il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza vengono nominati dal Consiglio comunale.

Ogni associazione propone due rappresentanti (uno effettivo ed uno supplente). I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti inviando apposita comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

I componenti della Consulta che risultino assenti senza giustificato motivo a cinque riunioni consecutive saranno dichiarati dimissionari e verranno sostituiti entro un mese da altri componenti. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di associazioni che cessino la loro attività.

La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

### **Art.11- Convocazione e Svolgimento della Seduta**

La seduta dell'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente. L'avviso della riunione con l'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione. La convocazione dell'Assemblea è effettuata anche su richiesta sottoscritta da almeno i due terzi dei suoi componenti.

La seduta dell'Assemblea è valida, in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente per l'approvazione della relazione propositiva delle attività annuali.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie ed eventuali" vadano messi a votazione o siano da rimandare all'assemblea successiva.

L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione deve contenere i nomi dei componenti presenti e il rendiconto sommario degli interventi. Esso deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella prima seduta successiva.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI**

#### **Art. 12- Principi, criteri, destinatari**

L'Amministrazione Comunale di Prizzi, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative di associazioni finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale, economico e turistico della comunità, può concedere contributi finanziari, sovvenzioni e/o vantaggi economici connessi all'uso temporaneo del patrimonio comunale.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura alle associazioni viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunali in materia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.

Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, esclusivamente a favore di Associazioni Iscritte all'Albo delle Associazioni che operano per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- c) istruzione, formazione e cultura;
- d) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- f) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- g) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
- h) promozione turistica.

Tali contributi possono essere concessi per:

- le attività annuali delle associazioni;
- manifestazioni, interventi o iniziative specifiche;
- attività svolte con il patrocinio dell'Amministrazione comunale;
- iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

L'erogazione di contributi assegnati ad associazioni per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su istanza presentata dai richiedenti ai sensi del presente Regolamento.

L'erogazione di contributi è vincolata alla presentazione un rendiconto correlato di apposita documentazione (fatture, ricevute, scontrini fiscali, etc...) secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunali in materia.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre economicamente il Comune non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell'associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Le associazioni possono anche richiedere l'utilizzo, occasionale o continuativo, gratuito o agevolato di beni immobili comunali per la realizzazione delle proprie attività. Tale concessione è disciplinata dal Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali.

### **Art.13-Patrocini**

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

Il patrocinio del Comune, può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo.

La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione richiedente e inoltrata al Sindaco.

La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, mezzi finanziari necessari, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.

La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti;
- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.

Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Prizzi". Le modalità d'uso dello

stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

Il patrocinio oneroso sarà concesso secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 14-Collaborazioni**

Se la richiesta non si configura come contributo, ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra l'associazione e Amministrazione comunale e nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza. L'accettazione della domanda di collaborazione, vagliata secondo i criteri del presente regolamento, è comunque atto discrezionale della Giunta comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

#### **Art. 15-Pubblicizzazione degli interventi del Comune**

Le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sociali sono tenute a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura "Con il Contributo del Comune di Prizzi"

Le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti specifici sono tenute a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando la dicitura "In collaborazione con il Comune di Prizzi".

#### **Art. 16- Modifica Del Regolamento**

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo dell'Albo e della Consulta delle Associazioni potrà essere effettuata solo con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

#### **Art. 17-Norma transitoria**

In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco avviserà le associazioni presenti nel territorio prizzese dell'istituzione dell'Albo e della Consulta comunale dell'associazioni invitandole a prendere visione del presente regolamento pubblicato sul sito del Comune.

#### **Art. 18-Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto

Comunale.